

XVI legislatura

RIFORMA ELETTORALE:

in tema di

'ISPANO-TEDESCO'

Il sistema elettorale di
Germania e Spagna

giugno 2012

n. 370

Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

RIFORMA ELETTORALE:

**in tema di
'ISPANO-TEDESCO'**

Il sistema elettorale di
Germania e Spagna

giugno 2012
n. 370

a cura di: L. Borsi
ha collaborato: E. Catalucci

Classificazione Teseo: Elezioni politiche. Stati esteri.
Sistemi elettorali.

INDICE

GERMANIA

La legge elettorale tedesca: una cinquantennale esperienza	Pag. 3
I tratti distintivi: doppio voto e clausola di sbarramento	" 5
Il primo voto, in dettaglio	" 7
Il secondo voto, in dettaglio; le sue conseguenze in termini di attribuzione dei seggi (nella disciplina antecedente la riforma del 2011)	" 9
Assegnazione dei seggi; i seggi 'in soprannumero' (e di questi, alcuni profili problematici evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale tedesca)	" 14
Le modifiche della legge elettorale intervenute nel novembre 2011	" 16
La clausola di sbarramento	" 28
Evoluzione del sistema dei partiti	" 29

SPAGNA

Premessa	" 35
Il sistema elettorale del Congresso dei deputati	" 35
Cenni sul sistema elettorale del Senato	" 41
I risultati delle elezioni del 2011, per il Congresso dei deputati	" 43
Cenni sui risultati delle elezioni del 2011 del Senato	" 47

GERMANIA

La legge elettorale tedesca: una cinquantennale esperienza, p. 3. - I tratti distintivi: doppio voto e clausola di sbarramento, p. 5. - Il primo voto, in dettaglio, p. 7. - Il secondo voto, in dettaglio; le sue conseguenze in termini di attribuzione dei seggi (nella disciplina antecedente la riforma del 2011), p. 9. - Assegnazione dei seggi; i seggi 'in soprannumero' (e di questi, alcuni profili problematici evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale tedesca), p. 14. - Le modifiche della legge elettorale intervenute nel novembre 2011, p. 16. - La clausola di sbarramento, p. 28. - Evoluzione del sistema dei partiti, p. 29.

La legge elettorale tedesca: una cinquantennale esperienza

La Legge fondamentale tedesca (*Grundgesetz*) configura un Parlamento bicamerale, in cui una soltanto sia la Camera di elezione popolare diretta, il *Bundestag* - laddove il *Bundesrat* è composto di membri dei governi dei *Länder*¹ - la quale accordi o neghi la fiducia al Governo (*rectius*, al Cancelliere).

Ancora, la Legge fondamentale sancisce il principio della libertà, uguaglianza, segretezza del voto nonché il divieto di mandato imperativo; determina il requisito anagrafico per l'elettorato attivo (diciotto anni di età) e passivo (il compimento della maggiore età) nonché la durata della legislatura, pari a quattro anni (articoli 38 e 39).

Per ogni altro riguardo, inerente al sistema elettorale, la Legge fondamentale tace. Ne demanda la disciplina alla legge ordinaria federale.

In questo, essa si differenzia dalla Costituzione di Weimar, la quale espressamente suggellava, per ogni ordine di elezione, il sistema proporzionale. Questo poi ricevette attuazione integrale (un seggio ogni *tot* voti), con conseguenti variabilità numerica della composizione del *Reichstag*, somma frammentazione partitica, caducità degli Esecutivi².

Lo spettro di Weimar aleggiò nel dibattito presso il Costituente post-bellico, che tuttavia registrò al suo interno orientamenti divergenti. Si decise così di non costituzionalizzare previsione alcuna, circa il sistema elettorale.

La legge disciplinatrice della materia elettorale fu approntata (dal medesimo organo costituente, il *Parlamentarischer Rat*) nel 1949, in vista della prima tornata elettorale politica federale.

La legge elettorale (*Bundeswahlgesetz*) fu successivamente modificata nel 1953 e nel 1956, in prossimità delle rispettive successive elezioni generali.

Ne è sortito un impianto normativo che, seppur ritoccato più e più volte in prosieguo di tempo, può dirsi immutato nella sostanza.

Esso ha potuto attraversare senza particolari scosse altresì la prova della riunificazione tedesca del 1990.

Nella pagina seguente: fac-simile di una scheda di votazione (elezioni 2009)


¹ Il *Bundesrat* è composto di membri dei Governi dei *Länder*, che li nominano e li revocano. I voti spettanti ad un *Land* possono essere dati solo unitariamente (senza distinzione in una maggioranza e una opposizione). Ad ogni *Land* spettano almeno tre voti, cui si aggiungono: un voto, se il *Land* abbia più di due milioni di abitanti (per un totale di quattro voti); due, se il *Land* abbia più di sei milioni di abitanti; tre, se il *Land* abbia più di sette milioni di abitanti (così l'articolo 51 della Legge fondamentale). Il *Bundesrat* non è partecipe della relazione fiduciaria con l'Esecutivo.

² Ponendo a raffronto le elezioni del 1933 con quelle del 1920: la composizione del *Reichstag* era aumentata di 188 membri, il numero dei partiti rappresentati era salito a ventotto. Gli Esecutivi susseguiti furono ventuno.

Stimmzettel


für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 16 Greifswald – Demmin – Ostvorpommern
am 27. September 2009

Sie haben 2 Stimmen



hier 1 Stimme
für die Wahl
eines/einer Wahlkreis-
abgeordneten

Erststimme



hier 1 Stimme
für die Wahl
einer Landesliste (Partei)
– maßgebende Stimme für die Verteilung der
Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien –

Zweitstimme

1	Feike, Katharina Politikwissenschaftlerin Seebad Heringsdorf Maxim-Gorki-Straße 35	SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands	<input type="radio"/>
2	Lietz, Matthias Verwaltungsbetriebswirt Lubmin Altes Dorf 2	CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands	<input type="radio"/>
3	Ritter, Peter Mitglied des Landtages Reuterstadt Stavenhagen Bütt-Soil-Weg 1	DIE LINKE DIE LINKE	<input type="radio"/>
4	Bartelt, Christian Zahnarzt Spantekow Am Kiebitzberg 14	FDP Freie Demokratische Partei	<input type="radio"/>
5	Klatt, Anne Studentin Greifswald Clara-Zetkin-Straße 18	GRÜNE BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	<input type="radio"/>
6	Andrejewski, Michael Rechtsanwalt Anklam Eichenweg 3	NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands	<input type="radio"/>

<input type="radio"/>	SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands Hans-Joachim Hacker, Sonja Steffen, Dirk Manzewski, Katharina Feike, Stephan Bliemel	1
<input type="radio"/>	CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands Dr. Angela Merkel, Eckhardt Rehberg, Matthias Lietz, Dietrich Monstadt, Karin Strenz	2
<input type="radio"/>	DIE LINKE	DIE LINKE Dr. Dietmar Bartsch, Dr. Martina Bunge, Heidrun Bluhm, Peter Ritter, Torsten Koplin	3
<input type="radio"/>	FDP	Freie Demokratische Partei Christian Ahrendt, Hagen Reinhold, Nico Völker, Christian Bartelt, Toralf Schnur	4
<input type="radio"/>	GRÜNE	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Dr. Harald Terpe, Silke Gajek, Christa Labouvie, Nicolas Mantzaris, Anne Klatt	5
<input type="radio"/>	NPD	Nationaldemokratische Partei Deutschlands Udo Pastörs, Tino Müller, Michael Gielnik, David Peterreit, Dirk Arendt	6
<input type="radio"/>	MLPD	Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands Barbara Schilke, Renate Voß, Karl-Heinz Schulze, Bert Beckmann, Benno Falk	7
<input type="radio"/>	REP	DIE REPUBLIKANER Karsten Wengelinski, Brigitte Wagner, Matthias Stadie	8
<input type="radio"/>	PIRATEN	Piratenpartei Deutschland Sebastian Stiffel, Hendrik Krause, Jan Klemkow, Frank Schultz, Tilo Haag	9

10	Wiest, Susanne Tagesmutter Greifswald Am Hafen 8	Grundein- kommen im Bundestag	<input type="radio"/>
11	van Raemdonck, Jürgen Landwirt Werder, OT Kölln Dorfstraße 88	Willi-Weise- Projekt	<input type="radio"/>

I tratti distintivi: doppio voto e clausola di sbarramento

Tratti connotanti del sistema elettorale tedesco possono dirsi il *doppio voto* e la *clausola di sbarramento*.

Doppio voto significa che l'elettore dispone, sulla medesima scheda, di un primo voto (*Erststimme*), destinato ad un singolo candidato, il quale risulta eletto se nel collegio uninominale ottenga più voti rispetto agli altri (*first past the post*: basta la maggioranza relativa di voti).

Al contempo, l'elettore dispone di un secondo voto (*Zweitstimme*), indirizzato ad una lista (senza possibilità di esprimere preferenze), presentata da un partito politico nel *Land*.

È prevista la possibilità per l'elettore di 'disgiungere' primo voto e secondo voto.

Quanto alla clausola di sbarramento (*Sperrklausel*), essa preclude l'ottenimento di seggi alle forze politiche che non conseguano il 5 per cento dei voti (si intende, secondi voti) validi, a livello federale.

La clausola di sbarramento non opera se la forza politica consegua almeno tre mandati uninominali (o se essa rappresenti minoranze nazionali).

Di primo acchito, un sistema elettorale siffatto pare configurare un modello misto, per la compresenza di elementi così proporzionali come maggioritari.

Tuttavia, molto rileva il seguente profilo: *sono i secondi voti (quelli di lista) a determinare - secondo un criterio proporzionale - il numero complessivo dei seggi, cui un partito abbia diritto*.

Ne segue una decisiva 'proporzionalizzazione' del sistema elettorale, nel quale il primo voto (quello nel collegio uninominale) è più strumento di scelta del personale della rappresentanza politica che componente del maggioritario.

Di qui una configurazione di *sistema proporzionale personalizzato*, coerentemente con quanto la legge elettorale tedesca enuncia, ossia "*il principio della rappresentanza proporzionale combinato con l'elezione personale dei candidati*" (articolo 1, comma 1).

Quale correttivo in senso maggioritario, agisce la clausola di sbarramento - per un duplice aspetto: la esclusione di forze politiche minoritarie; una corrispettiva sovra-rappresentazione delle forze politiche che accedono alla rappresentanza.

Può inoltre agire - a determinate condizioni, si esaminerà più avanti - l'attribuzione di seggi 'in soprannumero'. Ove affluiscano prevalentemente ad un partito, questi seggi soprannumerari valgono come una sorta di (limitato) premio di maggioranza.

Almeno, così è stato, per quanto riguarda i seggi 'in soprannumero', sino alle modificazioni della legge elettorale, intervenute nel novembre 2011. Esse sono tali da incidere su questo profilo, mitigandolo.

L'illustrazione che segue avrà ad oggetto il sistema elettorale tedesco antecedente le modifiche del 2011, perché suffragato dal riscontro fattuale con i risultati elettorali ultimi disponibili (elezioni del 2009). A parte seguirà una succinta esposizione delle modifiche del 2011 relative ai seggi 'in soprannumero', con l'avvertenza che per valutarne gli empirici effetti, occorre attendere il prossimo appuntamento elettorale, previsto nel 2013.

Posta la sua proporzionalità di fondo, il sistema elettorale tedesco produce effetti coalizionali (solo nel 1957 fu ottenuta da una forza politica la maggioranza assoluta dei voti e dei seggi).

Il più votato dei due maggiori partiti (il cui *leader*, per convenzione costituzionale, diviene Cancelliere) è chiamato, onde costituire il Governo, ad allearsi con altre forze politiche.

La variabile è se la coalizione di governo intrecciata dal maggiore partito (la quale si formalizza *dopo* la prova elettorale) sia con uno (o più) dei partiti minori ovvero con l'altro grande partito.

In questo secondo caso, si realizza una *Grosse Koalition*. Così è stato nel 1966 e nel 2005.

A fini di stabilizzazione (rilevabile da alcuni elementi: ad esempio, i Cancellieri succedutisi in carica dal 1949 ad oggi sono stati soltanto otto) incidono, beninteso, anche fattori diversi dalla legge elettorale.

Tra questi, vale rammentare il meccanismo della sfiducia costruttiva (sancito dall'articolo 67 della Legge fondamentale), secondo cui il *Bundestag* può esprimere al Cancelliere la sfiducia soltanto quando elegga un successore. La mozione di sfiducia costruttiva è stata votata due volte, nel 1972 (ma non fu approvata, in quanto non ottenne la maggioranza assoluta, per due voti) e nel 1982, unica volta in cui essa fu approvata (il Partito liberale, allora ago della bilancia, mutò di alleanza, appoggiando il democratico-cristiano Kohl anziché il social-democratico Schmidt).

Un voto negativo del *Bundestag* rispetto ad una questione di fiducia non importa, per il Cancelliere (che la pone), obbligo di dimissioni (qualora il *Bundestag* non elegga un nuovo Cancelliere). Gli conferisce, per converso, la facoltà di richiedere lo scioglimento del *Bundestag* (talché la questione di fiducia può assumere la valenza di presupposto dello scioglimento).

Di seguito tuttavia ci si limita ad una ricognizione sulla mera disciplina elettorale, senza passare in rassegna i vari profili inerenti alla

forma di governo parlamentare razionalizzata, propria dell'esperienza costituzionale tedesca.

Né, a maggior ragione, ci si sofferma sulla considerazione, non agevole, di quanto incidano sulla concreta dinamica elettorale e costituzionale tedesca, fattori altri ed extra-giuridici, propri della sfera economico-sociale e politica.

Il primo voto, in dettaglio

La legge elettorale tedesca vigente prevede una composizione del *Bundestag* di 598 membri.

Tale cifra determina il *numero minimo di seggi* da assegnare.

A questi possono aggiungersi seggi in soprannumero (v. *infra*). Conseguentemente, la composizione numerica del *Bundestag* risulta *variabile*.

E' ad ogni modo sul numero (minimo) di 598 che si ha una ripartizione dei seggi in due metà: 299 per i mandati diretti nei collegi uninominali; 299 per le liste regionali di partito.

Il primo voto (sulla colonna di sinistra della scheda) è per i candidati nel collegio uninominale; il secondo voto (sulla colonna di destra) è per le liste regionali di partito.

Il primo e il secondo voto sono disgiungibili. L'elettore può votare un singolo candidato appartenente ad una formazione politica diversa da quella cui egli indirizzi il suo voto di lista.

Nel collegio uninominale, non vi è impedimento normativo a che concorrano candidati indipendenti, non appartenenti ai partiti che presentano una lista.

Possono concorrere sull'uninominale candidati altresì presenti nella lista (essi non possono appartenere ad un partito diverso da quello nelle cui liste concorrano).

Risulta eletto il candidato con più voti.

I seggi conseguiti da un partito nel *Land* sull'uninominale gli sono comunque assicurati, *entro* il totale di seggi ad esso spettanti (o anche *oltre*: in tal caso ottiene seggi 'in soprannumero', come si approfondirà *infra*) il quale è determinato sulla base dei voti ottenuti dalla lista (regionale).

La ripartizione dei 299 collegi uninominali entro i sedici *Länder* avviene in proporzione alla popolazione.

Per determinare il numero di collegi uninominali spettanti ad ogni *Land*, si divide il totale della popolazione tedesca per 299 (ossia il numero di seggi da attribuire con l'uninominalità).

Si divide poi la popolazione di ciascun *Land* per il *quoziente* così ottenuto, e si procede alla ripartizione di seggi uninominali ai *Länder* (prima sulla base dell'intero, poi eventualmente sulla base dei più alti decimali, fino a concorrenza dei seggi complessivi, pari a 299).

Nelle scorse elezioni del 2009, la ripartizione di collegi uninominali per *Land* è stata la seguente:

RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA	64	SCHLESWIG-HOLSTEIN	11
BAVIERA	45	BRANDEBURGO	10
BADEN-WÜRTTEMBERG	38	SASSONIA-ANHALT	9
BASSA SASSONIA	30	TURINGIA	9
ASSIA	21	MECLEMBURGO-POMERANIA ANTERIORE	7
SASSONIA	16	AMBURGO	6
RENANIA-PALATINATO	15	SAARLAND	4
BERLINO	12	BREMA	2

Un collegio uninominale (*Wahlkreis*) è ritagliato in modo che la sua popolazione non si discosti per più del 15 per cento (in più o in meno) dalla media della popolazione di tutti i collegi uninominali (ossia il quoziente sopra detto, ottenuto dividendo il totale della popolazione tedesca per 299).

Ove quello scostamento sia superiore al 25 per cento, si procede alla rideterminazione dei confini del collegio (secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 3 della legge elettorale).

Una rideterminazione dei collegi si è avuta con la ventesima legge - del 12 aprile 2012 - di modifica della legge elettorale.

Ne segue che - rispetto alla ripartizione testé riportata in tabella, valevole per le elezioni del 2009 - l'Assia disponga di un seggio in più (22 seggi anziché 21), il Meclemburgo-Pomerania anteriore di un seggio in meno (6 seggi anziché 7).

Il secondo voto, in dettaglio; le sue conseguenze in termini di attribuzione dei seggi (nella disciplina antecedente la riforma del 2011)

Sulla colonna di destra della scheda, l'elettore appone il secondo voto, destinato alla lista presentata da un partito nel *Land*.

Solo un partito può presentare la lista (così l'articolo 27 della legge elettorale)³.

La scheda riporta elencati i nominativi dei primi cinque esponenti della lista.

La lista è bloccata: l'elettore non può mutare il suo ordine esprimendo una preferenza.

Si ha scorrimento lungo la lista, se un nominativo risulti vittorioso nel collegio uninominale in cui si sia candidato al contempo.

L'elettore *può disgiungere* primo e secondo voto, sostenendo con il primo voto nell'uninominale un candidato, appartenente ad un partito diverso da quello della lista cui vada il suo secondo voto.

Il secondo voto - quello di lista - è decisivo ai fini della determinazione del numero di seggi spettante ad una forza politica.

Ai fini dell'attribuzione dei seggi spettanti, non si tiene infatti conto del primo voto (quello per il candidato concorrente nel collegio uninominale).

L'attribuzione dei seggi, sulla base del secondo voto, avviene con criterio proporzionale.

Il metodo proporzionale prescelto è *il metodo Sainte-Laguë/Schepers*, a partire dalle elezioni del 2009 (innanzi, dal 1985 era l'Hare/Niemeyer; prima ancora, il d'Hondt).

Vi è una duplice serie di passaggi logici da condurre.

La prima, è la determinazione dei seggi spettanti al partito, su scala federale.

La seconda, è la determinazione - entro quel numero di seggi - dei seggi spettanti al partito in ogni *Land*. Si tratta della ripartizione per *Länd* del numero complessivo di seggi attribuiti ad un partito.

In ambedue i passaggi, si applica il metodo Sainte-Laguë/Schepers (nella sua variante iterativa).

³ L'articolo 27 della legge elettorale indica l'organo del partito politico, dai cui componenti debba essere sottoscritta la lista. E' stabilito invece un numero di sottoscrizioni, per i partiti che non siano stati continuativamente rappresentati da almeno cinque esponenti nel *Bundestag* ovvero nel *Landtag* (il Parlamento del *Land*), dalla più recente elezione.

Per meglio intendere il procedimento di computo - disciplinato dall'articolo 6 della legge elettorale - può valere ricorrere ad un esempio concreto, dato dalle scorse elezioni del 2009.

Determinazione dei seggi complessivamente spettanti ad un partito.

E' condotta sul totale dei secondi voti validi delle liste dei partiti che abbiano superato lo sbarramento.

Non è dunque il totale dei voti validi bensì il totale dei voti validi 'utili', a dover essere preso in considerazione.

Quel totale è diviso per il numero complessivo dei seggi da assegnare (598), ottenendo un primo quoziente (che dovrà poi essere corretto, per approssimazioni successive).

Si noti come la ripartizione proporzionale dei seggi sia effettuata sulla base del totale dei seggi parlamentari (598), non già dei seggi attribuiti alle liste (299). Il numero sul quale si effettua il riparto - proporzionale - è pertanto doppio rispetto a quello dei collegi uninominali.

Prendendo quale esempio le elezioni del 2009, si seguono i seguenti passaggi:

Totale dei secondi voti validi (su scala federale)	43.371.190
Voti delle liste che non hanno superato lo sbarramento	2.606.902
Totale dei secondi voti validi da prendere in considerazione	40.764.288
Seggi da assegnare	598
Primo quoziente	68.168

Indi si procede alla ripartizione dei seggi fra i partiti ammessi, *dividendo la cifra dei voti validi di ciascun partito per il primo quoziente.*

Il risultato viene arrotondato all'intero, e dunque: le frazioni decimali inferiori allo 0,50 sono arrotondate all'unità minore; le frazioni decimali superiori allo 0,50 all'unità superiore.

Le frazioni decimali pari allo 0,5 possono essere arrotondate in eccesso o in difetto, per assicurare che sia distribuito l'esatto numero di seggi.

Partito	Voti validi	Seggi a <u>primo</u> <u>quoziente</u>	Arrotondamenti
CDU	11.828.277	173,52	174

CSU	2.830.238	41,52	42
SPD	9.990.488	146,56	147
FDP	6.316.080	92,66	93
Die Linke	5.155.933	75,64	76
GRÜNE	4.643.272	68,12	68
Totale seggi			600

Da questa prima ripartizione, risulta un numero totale di seggi pari a 600.

Esso è superiore al numero dei seggi da distribuire, pari a 598.

Quel primo quoziente (che era pari a 68.168) deve pertanto essere rideterminato (aumentandolo, in questo caso), sì da 'raggiungere' il numero di 598 seggi da distribuire.

Si procede per approssimazione successiva, con una serie aritmetica di calcoli che porta a *rideterminare il quoziente* (divenuto pari a 68.195, nelle elezioni del 2009).

Sulla base di tale secondo quoziente, si procede all'attribuzione dei seggi alle liste.

Partito	Voti validi	Seggi a <u>quoziente</u> <u>corretto</u>	Arrotondamenti
CDU	11.828.277	173,45	173
CSU	2.830.238	41,50	42
SPD	9.990.488	146,50	146
FDP	6.316.080	92,62	93
Die Linke	5.155.933	75,61	76
GRÜNE	4.643.272	68,09	68
Totale seggi			598

E' a notare - prendendo ancora una volta a concreto esempio l'esito delle elezioni del 2009 - che *se si fosse invece applicato il previgente metodo Hare-Niemeyer*, uno dei due maggiori partiti (la SPD) avrebbe ottenuto un seggio in più; il partito più 'piccolo' (di quelli, va da sé, che superano la clausola di sbarramento), ossia la CSU, avrebbe ottenuto un

seggio in meno. Dunque, *il metodo Sainte-Laguë/Schepers produce effetti lievemente premiali (o meno penalizzanti) per le formazioni politiche minori.*

Determinazione dei seggi spettanti ad un partito nel singolo Land.

Una volta determinato il numero complessivo di seggi cui un partito abbia diritto, si determina la ripartizione dei seggi di quel partito tra i diversi *Länder*.

A tal fine, si considera il totale dei secondi voti validi ottenuti dal partito a livello federale, e lo si divide per il numero complessivo dei seggi spettanti al partito secondo la precedente ripartizione.

Sulla base del quoziente così ottenuto, si procede ad una prima distribuzione, dividendo i voti ottenuti dalla lista in ciascun *Land* per quel quoziente.

Se il numero dei seggi così assegnati, applicando anche in questo caso i criteri di arrotondamento precedentemente illustrati, non corrisponda al numero dei seggi spettanti alla lista, si procede come sopra alla correzione del quoziente.

E', in breve, applicato anche per questa ripartizione di seggi a livello di *Länder*, il metodo Sainte-Laguë/Schepers.

Ad esempio, nelle elezioni del 2009: dividendo il totale dei voti della CDU (11.828.277) per il numero dei seggi ad essa spettanti (173), si ottiene un primo quoziente (pari a 68.372).

Distribuendo i seggi sulla base di tale quoziente (ossia dividendo per esso la cifra dei voti validi conseguita da ciascuna lista di *Land* di quel partito) si giungerebbe (con gli arrotondamenti) a 175 seggi.

Tale numero sarebbe superiore al numero di seggi spettanti al partito (secondo la ripartizione innanzi illustrata), che è pari a 173. Di conseguenza, si procede per approssimazione aritmetica successiva alla rideterminazione del quoziente.

Il quoziente corretto (aumentato a 68.444) risulta così compatibile con il numero dei seggi (173) spettanti alla CDU.

Diversamente, per la SPD, la prima divisione (9.990.488 voti /146 seggi) dà un quoziente (pari a 68.428), dividendo per il quale i voti validi conseguiti da ciascuna lista di *Land* si ha una ripartizione di soli 145 seggi, laddove al partito ne spettano 146.

In tal caso si opera una riduzione del quoziente (che diviene 68.279).

Ne consegue, per i due principali partiti, la seguente ripartizione tra le liste nei *Länder*:

CDU

<i>Land</i>	<i>Voti validi</i>	<i>Seggi</i>
Schleswig-Holstein	518.457	8
Meclenburgo - Pomerania Anteriore	287.481	4
Amburgo	246.667	4
Bassa Sassonia	1.471.530	21
Brema	80.964	1
Brandeburgo	327.454	5
Sassonia - Anhalt	362.311	5
Berlino	393.180	6
Renania Settentrionale -Westfalia	3.111.478	45
Sassonia	800.898	12
Assia	1.022.822	15
Turingia	383.778	6
Renania - Palatinato	767.487	11
Baden - Württemberg	1.874.481	27
Saarland	179.289	3
	11.828.277	173

SPD

<i>Land</i>	<i>Voti validi</i>	<i>Seggi</i>
Schleswig-Holstein	430.739	6
Meclenburgo - Pomerania Anteriore	143.607	2
Amburgo	242.942	4
Bassa Sassonia	1.297.940	19
Brema	102.419	2
Brandeburgo	348.216	5
Sassonia - Anhalt	202.850	3
Berlino	348.082	5
Renania Settentrionale -Westfalia	2.678.956	39
Sassonia	328.753	5
Assia	812.721	12
Turingia	216.593	3
Renania - Palatinato	520.990	8
Baviera	1.120.018	16
Baden - Württemberg	1.051.198	15
Saarland	144.464	2
	9.990.488	146

Non si ripete, per esigenze di spazio, l'analogo procedimento di assegnazione di seggi per gli altri partiti.

Anche per l'assegnazione di seggi tra le liste di *Land* di un medesimo partito, l'applicazione del metodo Sainte-Laguë/Schepers può importare conseguenze numeriche lievemente divergenti rispetto all'applicazione dell'Hare-Niemeyer (accade, nelle elezioni del 2009, per la SPD e *Die Linke*).

Assegnazione dei seggi; i seggi 'in soprannumero' (e di questi, alcuni profili problematici evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale)

Si è esaminato come si giunga alla determinazione dei seggi complessivi spettanti ad un partito nonché alla loro ripartizione, per ciascun partito, tra *Länder*.

Nell'assegnazione dei seggi spettanti ad un partito nel singolo *Land*, hanno la precedenza i candidati vincitori nel *Land* nei collegi uninominali. Essi risultano comunque eletti.

Scomputati tali mandati diretti, i *rimanenti* seggi (ove ve ne siano) spettanti al partito nel *Land* sono attribuiti alla lista, secondo l'ordine di questa (che l'elettore non può, con il suo secondo voto, modificare, non essendo prevista la possibilità di esprimere alcuna preferenza).

Scorrendo la lista, si 'salta' il nominativo del candidato se questi sia candidato al contempo nel collegio uninominale e vi sia risultato eletto.

Può accadere peraltro che un partito ottenga nel *Land* mandati diretti in numero *superiore* rispetto ai seggi che nel *Land* gli spettino in base al calcolo proporzionale (sopra illustrato) sui secondi voti ottenuti.

In tal caso, il partito comunque mantiene tali mandati, ancorché essi eccedano il numero di seggi spettanti.

Il partito ottiene così seggi 'in soprannumero' (*Überhangmandate*), secondo espressa previsione della legge elettorale (articolo 6, comma 5).

Ne consegue che il numero dei componenti il *Bundestag* non sia fisso bensì *variabile*, di legislatura in legislatura, a seconda di quanti seggi 'in soprannumero' si aggiungano al numero (minimo) di seggi legislativamente prestabilito, pari a 598.

Nella XVII legislatura avviatasi a seguito delle elezioni del 2009, i seggi 'in soprannumero' sono risultati 24 (21 alla CDU e 3 alla CSU).

E dunque i membri del *Bundestag* sono 622 (poi scesi a 620 a seguito delle dimissioni di due componenti: finché un partito abbia seggi 'in soprannumero', i suoi deputati dimissionari non possono essere sostituiti).

Nella precedente legislatura, seguente alle elezioni del 2005, i seggi 'in soprannumero' furono 16 (9 alla SPD e 7 alla CDU-CSU).

Nella ancor precedente legislatura, seguente alle elezioni del 2002, i seggi 'in soprannumero' furono 5 (4 alla SPD e 1 alla CDU-CSU).

E' dunque variabile, in via fattuale, sia il numero sia la distribuzione dei seggi 'in soprannumero'.

Quel che si può dire è che essi affluiscono a forze politiche in grado di riscuotere numerosi successi nei collegi uninominali del *Land*, dunque ai due maggiori partiti (oppure ad un partito che presenti un radicamento territoriale molto forte).

E se affluiscono ad uno solo di quei due partiti maggiori (com'è stato ad esempio nelle elezioni del 2009), agiscono come una sorta di premio di maggioranza. Questo, in via fattuale (ché la logica cui i seggi 'in soprannumero' rispondono non è di per sé premiale maggioritaria bensì di valorizzazione del principio della personalità del voto).

I seggi 'in soprannumero' sono stati oggetto di alcune pronunce del Tribunale costituzionale federale.

Tra queste, vale ricordare *la sentenza del 10 aprile 1997*, che ne avallò la legittimità costituzionale, tuttavia condizionandola al fatto che siffatti seggi non incidano per più del 5 per cento sulla composizione del *Bundestag* (definita, si è ricordato, attraverso il computo proporzionale dei secondi voti dati alle liste).

In sede di commento: tale soglia numerica (il 5 per cento di 598 seggi equivale a 30 seggi) non è agevolmente valicabile, tenuto conto che la ripartizione per collegi uninominali avviene su un numero complessivo di seggi (299) pari solo alla metà del totale dei seggi su cui si ha il riparto proporzionale, che è quello su cui si determina il numero di seggi cui un partito abbia diritto nel *Land* (v. *supra*). Ed i collegi uninominali sono ritagliati in modo che la popolazione non si discosti più di tanto (il 15 per cento) dalla popolazione media di tutti i collegi.

E' d'altro canto vero che la dissociazione tra primo voto e secondo voto (*Stimmensplitting*) è fenomeno rivelatosi in costante aumento (sino ad aver investito il 26,4 dei voti validi nelle elezioni del 2009), così come si è avuta, nelle recenti tornate elettorali, una progressiva contrazione dei voti conseguiti dai due maggiori partiti. Pertanto i seggi 'in soprannumero', che per lungo tempo sono stati poco numerosi, dal 1994 sono aumentati (dove le preoccupazioni del Tribunale federale) e si sono tenuti sopra la decina di unità (ad eccezione che per le elezioni del 2002, in cui SPD e CDU-CSU giunsero in un 'testa a testa' molto ravvicinate), fino al massimo del 2009, in cui 'in soprannumero' sono stati 24 seggi (tutti appannaggio della CDU-CSU).

Con la *sentenza del 3 luglio 2008*, il Tribunale costituzionale tedesco è giunto ad affermare l'incostituzionalità dei seggi 'in soprannumero', limitatamente però ad un peculiare riguardo, ossia al 'peso negativo' che essi possono avere.

Può infatti accadere (ipotesi non solo di scuola bensì manifestatasi in concreto, ed in modo eclatante nel 2005 nelle elezioni politiche suppletive di un collegio) che un partito nel *Land* consegua un seggio 'in soprannumero' se ottenga un certo numero di voti (si intende, secondi voti, per la lista), *non* lo consegua invece se ottenga un numero di voti *superiore*.

Questa contro-intuitiva conseguenza è dovuta al fatto (a dirla molto succintamente) che un aumento del numero di voti di lista può variare il quoziente necessario per vincere un seggio. E il Tribunale costituzionale ha ritenuto collidente con i principi costituzionali di uguaglianza del voto e immediatezza della scelta, l'eventualità che un aumento di secondi voti produca una perdita di seggi e viceversa una perdita di voti determini un aumento di seggi (nella sua componente 'soprannumeraria').

Ne è seguita una pronuncia di incompatibilità costituzionale, con mandato al legislatore di operare una riforma, entro un termine stabilito dal medesimo Tribunale federale. Il legislatore ha adempiuto (pur con alcuni mesi di ritardo), approvando una legge che reca la diciannovesima modifica alla legge elettorale tedesca, volta a scongiurare quegli effetti distorsivi.

Le modifiche della legge elettorale intervenute nel novembre 2011

La legge del 25 novembre 2011 ha inteso dare seguito alla pronuncia di incostituzionalità del Tribunale federale, la quale ha colpito il cd. peso di voto negativo (*negatives Stimmgewicht*) o valore di successo inverso (*inverser Erfolgswert*).

Si tenta di fornire qui di seguito una succinta illustrazione della nuova disciplina, avvertendo come non sia compito agevole, sia perché essa non è ancora 'rodato' in una tornata elettorale che possa fornire dati empirici di riscontro sia per la complessità delle norme introdotte. Su di esse è inoltre pendente (al momento di pubblicazione del presente *dossier*) un giudizio di costituzionalità innanzi al Tribunale federale, adito in via diretta.

E' dunque ancor presto per dire se tale disciplina sia destinata a cristallizzarsi o di contro a nuovamente mutare.

La scelta del legislatore del 2011 si è incentrata sulla previsione di una ripartizione dei seggi (si intende, i seggi da assegnare sui secondi voti) effettuata in base a contingenti di seggi attribuiti ai singoli *Länder* (i quali si determinano secondo il numero di elettori nei *Länder*), insieme

eliminando la possibilità del collegamento tra liste di *Land* del singolo partito (con l'abrogazione dell'articolo 7 della legge elettorale).

Si fornisce qui una succinta esposizione della nuova disciplina. A seguire è resa una esemplificazione mediante apposite tabelle esplicative (applicando i dati elettorali desunti dalle elezioni del 2009).

La sintesi qui resa della nuova disciplina mantiene un margine di approssimazione, che può sciogliersi solo attraverso un riscontro empirico dei dati elettorali, dunque a partire dalle elezioni previste nel 2013.

Secondo la nuova disciplina, la determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista di *Land* del partito, dev'essere realizzata *Land per Land*.

Ad ogni *Land* è preliminarmente assegnato - sulla base del numero degli *elettori* (intesi come votanti) - un contingente di seggi (per intendere secondo quali modalità, v. *infra*).

Per quei seggi sono in lizza i partiti che abbiano candidati in una lista presentata in quel *Land*.

Ai fini della ripartizione dei seggi del *Land*, preliminare passaggio è il seguente.

Dai seggi del *Land* si sottraggono i seggi attribuiti a candidati *eletti* nei collegi elettorali uninominali con il primo voto, i quali siano collegati ad una lista che *non* ha superato la soglia di sbarramento, ovvero non siano collegati ad alcuna lista nel *Land* (o ancora, che si siano presentati nei collegi uninominali con la sottoscrizione della candidatura da parte di almeno duecento elettori).

Per la ripartizione dei seggi, si procede alla somma dei secondi voti espressi a favore di ciascuna lista di *Land*, scorporando i secondi voti degli elettori il cui primo voto sia servito ad eleggere un candidato rientrante nei casi sopra esposti.

Rispetto al testo previgente, siffatta modifica introduce la previsione espressa dello scorporo dei secondi voti espressi dagli elettori, il cui primo voto sia andato ad un candidato eletto collegato ad una lista che per converso non abbia superato la soglia di sbarramento del 5 per cento.

Tale modifica ha quindi inteso porre rimedio al cosiddetto fenomeno del 'secondo voto berlinese' (*Berliner Zweitstimme*). E' profilo emerso durante le elezioni svoltesi a Berlino nel 2002, che videro l'elezione nei collegi uninominali di due candidati del Partito Democratico (PDS), senza che la lista di quel partito superasse la soglia di sbarramento.

Si procede successivamente alla determinazione di un quoziente di *Land*, dividendo il totale dei secondi voti nel *Land* (al netto dello scorporo sopra ricordato) per il numero dei seggi da assegnare nel *Land*.

Sulla base di tale quoziente vengono assegnati i seggi alle liste di *Land*.

A ciascuna lista di *Land* di un partito sono assegnati tanti seggi quanti risultano dividendo la somma dei secondi voti ottenuti dal partito nel *Land*, per quel divisore di assegnazione, con arrotondamento all'unità delle frazioni numeriche.

Su tale procedimento si innesta una *ulteriore* assegnazione di seggi, *sulla base dei resti*.

E', questa, previsione innovativa. Essa è recata dal comma 2-a) dell'articolo 6 della legge elettorale (tale comma è stato appunto introdotto con la riforma del 2011).

Si considera, per ciascun partito, la somma dei resti, cioè dei secondi voti non 'utilizzati' per la conquista di seggi nel singolo *Land*.

Si confrontano i valori così ottenuti dai partiti nel *Land*, con il quoziente federale, risultante dalla divisione del totale dei secondi voti 'utili' (e dopo lo 'scorporo') per 598.

Se i resti delle liste di partito sono superiori a tale quoziente, si procede all'assegnazione di *ulteriori* seggi a quel partito, in ragione del risultato (arrotondato) della divisione della somma dei resti di lista per il quoziente federale.

Questo pare essere il procedimento disegnato dal nuovo comma 2 a) dell'articolo 6 della legge elettorale, il quale così recita: "*Alle liste di Land di un partito sono assegnati, nell'ordine dei più alti numeri di voti residui, tanti seggi ulteriori quanti sono i numeri interi che si ottengono (...) dividendo la somma delle variazioni positive dei secondi voti spettanti alle liste di Land rispetto ai secondi voti necessari per conquistare i seggi tramite tali liste (numero di voti residui), per il numero dei secondi voti necessari per l'attribuzione di uno dei seggi da assegnare sul territorio in cui ha luogo l'elezione*".

Determinato così il numero dei seggi *ulteriori* spettanti ad un partito, rimane da procedere alla loro ripartizione tra le liste di *Land* di quel partito.

A tal fine sono prioritariamente considerate le liste di *Land* in cui il numero dei seggi conquistati nei collegi elettorali uninominali superi il numero dei seggi da ripartire sulla base dei secondi voti (nell'ordine dei numeri più alti e fino al raggiungimento del numero totale dei seggi ancora rimanenti).

Una ulteriore previsione è la seguente.

Se un partito, le cui liste di *Land* abbiano ricevuto più della metà dei secondi voti a livello federale di tutte le liste di *Land* da tenere in considerazione, non ha ottenuto più della metà dei seggi all'atto della

ripartizione dei seggi, esso riceve un numero ulteriore di seggi, fino a disporre di un seggio in più rispetto alla metà dei seggi.

Tali seggi in più sono assegnati alle liste di *Land* di tale partito, nell'ordine dei numeri più alti di loro voti residui.

Per agevolare il lettore, è opportuno fare ricorso ad alcune tabelle esplicative.

I dati che vi figurano sono desunti dalle elezioni del 2009, riutilizzati in chiave di simulazione.

Vale preliminarmente riepilogare: la riforma del novembre 2011 *non* incide sull'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali sulla base del primo voto. Essa incide su: l'assegnazione dei collegi alle liste sulla base dei secondi voti - nonché sui seggi 'in soprannumero' e su seggi (di nuova previsione) ulteriori, che di seguito denomineremo 'supplementari'.

La riforma del 2011 (recata dalla diciannovesima legge di modifica della legge elettorale tedesca) *dunque mantiene i seggi 'in soprannumero' (pur incidendo su di essi, si esaminerà) e loro affianca, inediti, ulteriori seggi 'supplementari'.*

Si seguano i distinti passaggi logici, necessari per giungere alla determinazione di tali seggi 'supplementari'.

Si é - come oramai assodato - entro la ripartizione dei secondi voti.

Per prima viene *la determinazione dei seggi spettanti a ciascun Land.*

La nuova disciplina prevede infatti una ripartizione di seggi per *Land.*

E' così innovata la previgente normativa, la quale prevedeva una ripartizione dei seggi tra i partiti (v. *supra*), e su quell'insieme spettante a ciascun partito si ingaggiava una 'competizione' tra le liste di ogni *Land* del partito. Talché ad ogni *Land* spettava un numero di seggi - determinabile solo *ex post*, per così dire - pari alla somma dei seggi spettanti alle liste dei singoli partiti in quel *Land.*

Il procedimento attraverso il quale si giunge alla ripartizione dei seggi fra i vari *Länder* diviene il seguente.

Si considera per ogni *Land* il numero degli elettori (cioè di coloro che hanno partecipato al voto, pare di intendere).

La somma di tutti gli elettori di tutti i *Länder* (44.005.575) viene successivamente divisa per il totale dei seggi da assegnare (598).

Si ottiene così un quoziente federale (pari a 73.587,9).

Tale quoziente serve a determinare il numero di seggi spettante ad ogni *Land.*

Si procede infatti alla divisione del numero degli elettori di ogni *Land* per il quoziente medesimo.

Il risultato è il numero di seggi del *Land*.

Il risultato di tale operazione è beninteso arrotondato: per difetto al numero intero inferiore, se la parte decimale è inferiore a 0,5; per eccesso al numero intero superiore, se parte decimale è superiore. Le frazioni pari a 0,5 sono arrotondate per eccesso o per difetto in modo tale da rispettare il numero totale dei seggi da assegnare.

Ecco il risultato 'pratico', simulato applicando i dati delle elezioni 2009:

Determinazione del numero di seggi spettanti ai singoli Länder

	Elettori	Seggi		Elettori	Seggi
RENANIA SETTENTRIONALE- WESTFALIA	9.493.850	129	SCHLESWIG- HOLSTEIN	1.644.384	22
BAVIERA	6.720.532	92	BRANDEBURGO	1.425.302	19
BADEN- WÜRTTEMBERG	5.530.242	75	SASSONIA-ANHALT	1.226.721	17
BASSA SASSONIA	4.482.349	61	TURINGIA	1.247.764	17
ASSIA	3.244.641	44	MECLEMBURGO- POMERANIA ANTERIORE	882.176	12
SASSONIA	2.285.953	31	AMBURGO	896.053	12
RENANIA- PALATINATO	2.233.548	30	SAARLAND	596.194	8
BERLINO	1.752.839	24	BREMA	343.027	5
Totale elettori: 44.005.575					

Successivo passaggio è *la ripartizione dei seggi del singolo Land tra le liste*.

A tal fine si considera il numero (non già degli elettori del *Land*, come nel precedente passaggio bensì) dei secondi voti.

I secondi voti sono considerati 'al netto' dei secondi voti andati a candidati risultati eletti che non siano collegati ad alcuna lista di *Land* o collegati ad una lista di *Land* che non abbia superato la soglia di

sbarramento (o eletti la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno 200 elettori).

Indi si divide la somma dei secondi voti (conseguenti allo 'scorporo' or detto) nel *Land*, per il numero dei seggi del *Land* da assegnare (anche tale numero è 'al netto' dei seggi assegnati ai candidati eletti rientranti nelle tre categorie appena sopra ricordate).

La predetta divisione (numero dei secondi voti diviso numero dei seggi) dà un quoziente di *Land*.

Dividendo i secondi voti ottenuti da ciascuna lista nel *Land* per quel quoziente, si determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista nel *Land*.

Ad esempio: per assegnare i 19 seggi spettanti al *Land* Brandeburgo, si divide la somma dei secondi validi (previo scorporo) nel *Land*, ossia 1.285.445, per 19, ottenendosi un quoziente, pari a 67.655,0.

Indi si divide il numero dei secondi voti conseguiti da ciascuna lista per quel quoziente, e si ottiene un numero (da arrotondare per difetto o eccesso nelle parti decimali, come già esposto) che è il quantitativo dei seggi conseguiti da ciascuna lista.

Per il Brandeburgo, si ha così che la CDU ottiene 5 seggi; la SPD, 5 seggi; la FDP, 2 seggi; *Die Grüne*, 1 seggio; *Die Linke*, 1 seggio.

Può accadere che il quoziente debba essere 'corretto', qualora dalla sua applicazione derivi un numero di seggi superiore o inferiore ai seggi del *Land* disponibili. Si segue in tal caso un procedimento matematico analogo a quello già esposto *supra* (a p. 9), di 'correzione' del quoziente, sì che la sua applicazione non alteri il numero dei seggi da ripartire nel *Land*.

Ecco il risultato 'pratico', simulato applicando ancora una volta - non occorre più ribadirlo - i dati delle elezioni 2009:

(si vada alla pag. seguente)

Si noti come in alcuni casi (Baviera, Brema, Assia, Bassa Sassonia, Saarland) si renda necessaria la correzione del quoziente, perché diversamente si avrebbe (come è nell'esempio sopra riportato in tabella) un numero dei seggi ripartiti, eccedente quello a disposizione del *Land*.

Nella tabella sopra riportata (come in quella che segue) sono evidenziate le liste per le quali la correzione del quoziente resasi necessaria, si traduca in una variazione dei seggi spettanti.

Omettendo il procedimento di correzione del quoziente, si ha il seguente conclusivo risultato, per ciascuna lista di *Land*:

Ripartizione dei seggi tra liste

<i>Land</i>	Secondi voti	Seggi	Seggi SPD	Seggi CDU	Seggi CSU	Seggi FDP	Seggi Grüne	Seggi Linke
Brandeburgo	1.285.445	19	5	5	0	2	1	6
Berlino	1.587.974	24	5	6	0	3	5	5
Baden-Württemberg	5.093.922	75	15	28	0	15	11	6
Baviera	6.075.271	92	17	0	43	15	11	6
Brema	320.003	5	1	1	0	1	1	1
Assia	3.016.378	44	12	15	0	8	5	4
Amburgo	844.302	12	3	4	0	2	2	1
Meclenburgo- Pomerania anteriore	815.668	12	2	4	0	1	1	4
Bassa Sassonia	4.213.986	61	19	21	0	9	7	5
Renania settentrionale- Westfalia	8.920.633	129	39	45	0	20	14	11
Renania-Palatinato	2.070.301	30	8	11	0	5	3	3
Schleswig-Holstein	1.541.948	22	6	7	0	4	3	2
Saarland	556.610	8	2	2	0	1	1	2
Sassonia	2.131.530	31	5	12	0	4	2	8
Sassonia-Anhalt	1.140.598	17	3	5	0	2	1	6
Turingia	1.149.719	17	3	6	0	2	1	5
Totale	40.764.288	598	145	172	43	94	69	75

I seggi sinora ripartiti sono quelli, per così dire, 'ordinari' di lista. Ma la nuova disciplina prevede *seggi ulteriori, 'supplementari'*.

Essi sono assegnati sulla base dei 'resti'.

O meglio: sono assegnati *sulla base del numero di voti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi 'ordinari', là dove ai fini dell'assegnazione si sia dovuto procedere ad un arrotondamento per difetto.*

In tal caso i 'resti' assumono valore positivo.

In caso invece di arrotondamento al numero intero superiore, il 'resto' assume un valore negativo (in quanto già 'premiato' in sede di arrotondamento).

Ebbene, si considerano solo i 'resti' positivi.

Si procede in primo luogo alla divisione del totale dei secondi voti per il totale dei seggi del *Bundestag* (598). Si ottiene così un quoziente federale, pari a 68.167,7.

Indi si sommano i 'resti' positivi conseguiti da ciascun partito.

Se la somma di tali resti supera il quoziente, si divide quella per questo.

Il risultato (arrotondato secondo la consueta regola) dà *il numero dei seggi 'supplementari' da assegnare a ciascun partito.*

Nell'esempio riportato, si tratta di: 2 seggi 'supplementari' alla SPD; 2 seggi alla CDU; 2 seggi a *Die Linke*; 1 seggio all'FDP; 1 seggio ai *Grüne*.

Determinati i seggi supplementari spettanti al partito, occorre procedere alla loro *assegnazione alle liste di Land di quel partito.*

Tale assegnazione avviene sulla base dei più alti 'resti'.

Ne consegue la *ripartizione dei seggi 'supplementari'*, qui di seguito riportata:

Land	Secondi voti	Segg i	Quozient e	Resti SPD	Resti CDU	Resti CSU	Resti FDP	Resti Grüne	Resti Linke
Brandeburgo	1.285.445	19	67.655,0	9.941	-10.821	0			
Berlino	1.587.974	24	66.165,6	17.254,1	-3.813,5	0			
Baden- Württemberg	5.093.922	75	67.919,0	32.413,6	-27.249,9	0			
Baviera	6.075.271	92	66.035,6	-2.586,4	0	- 9.290,8			
Brema	320.003	5	64.000,6	38.418,4	16.963,4	0	-28.032,6	-11.717,6	-15.631,6
Assia	3.016.378	44	68.554,0	-9.927,5	-5.488,7	0	-21.000,4	39.177,8	-2.761,2
Amburgo	844.302	12	70.358,5	31.866,5	-34.767	0	-23.574	-2.263	28.737,5

Meclemburgo -Pomerania anteriore	815.668	12	67.972,3	7.662,3	15.591,7	0	17.230,7	-20.131,3	-20.353,3
Bassa Sassonia	4.213.986	61	69.081,7	-14.613	20.813,5	0	-33.334,6	-7.830,2	34.964,3
Renania settentrionale- Westfalia	8.920.633	129	69.152,2	-17.979,6	-370,7	0	11.510,1	-22.299,7	29.139,9
Renania- Palatinato	2.070.301	30	69.010,0	-31.090,3	8.376,6	0	19.622,8	4.940,9	-1.850,1
Schleswig- Holstein	1.541.948	22	70.088,5	10.207,7	27.837,2	0	-18.587,2	-6.483,6	-12.974,1
Saarland	556.610	8	69.576,3	5.311,5	40.136,5	0	-149,3	-30.026,3	-15.272,5
Sassonia	2.131.530	31	68.759,0	-15.042,2	-24.210,4	0	24.098,9	13.764,9	1.388,7
Sassonia- Anhalt	1.140.598	17	67.094,0	1568	26.841	0	-9.941	-5.360	-13.108
Turingia	1.149.719	17	67.630,5	13.701,4	-22.005,2	0	-14.626,1	6.207,5	16.722,4
Totale	40.764.288	598	68.167,7	168.344,6	156.559,9	0	76.655,3	89.542,5	161.943,5
Quozienti				2,47	2,30	0	1,12	1,31	2,38
Seggi da resti				2	2	0	1	1	2

L'esempio evidenzia come i più alti 'resti' consentano alla lista di *Land* che li detenga, di accedere al lotto di seggi 'supplementari' a disposizione del partito.

Sin qui si è discusso di seggi 'supplementari'. Sono escogitazione della riforma elettorale del novembre 2011, sino ad allora sconosciuta all'ordinamento tedesco.

Di contro, la disciplina elettorale prevedeva - e tuttora prevede, giacché non è stata in questo mutata dalla riforma del 2011 - la possibilità di seggi altri, 'in soprannumero' (*Überhangmandate*).

Se ne è discusso *supra* (v. p. 14). Sono seggi diversi dai 'seggi supplementari' testé illustrati.

Nella tabella che segue, è riportata l'assegnazione sia dei seggi 'in soprannumero' (in rosso) sia dei seggi 'supplementari' (in verde).

Land	Elettori	Distribuzione seggi	Seggi SPD	Seggi CDU	Seggi CSU	Seggi FDP	Seggi Grüne	Seggi Linke
Brandeburgo	1.425.302	19	5	5	0	2	1	6
Berlino	1.752.839	24	5	6	0	3	5	5
Baden- Württemberg	5.530.242	75	15 + 1	28 + 9	0	15	11	6
Baviera	6.720.532	92	17	0	43	15	11	6 + 1
Brema	343.027	5	1 + 1	1	0	1	1	1
Assia	3.244.641	44	12	15	0	8	5 + 1	4
Amburgo	896.053	12	3	4	0	2	2	1
Meclemburgo- Pomerania anteriore	882.176	12	2	4 + 2	0	1	1	4
Bassa Sassonia	4.482.349	61	19	21	0	9	7	5 + 1
Renania settentrionale- Westfalia	9.493.850	129	39	45	0	20	14	11
Renania- Palatinato	2.233.548	30	8	11 + 2	0	5	3	3
Schleswig- Holstein	1.644.384	22	6	7 + 1 + 1	0	4	3	2
Saarland	596.194	8	2	2 + 1 + 1	0	1	1	2
Sassonia	2.285.953	31	5	12 + 4	0	4 + 1	2	8
Sassonia-Anhalt	1.226.721	17	3	5	0	2	1	6
Turingia	1.247.764	17	3	6 + 1	0	2	1	5
Totale	44.005.575	598 + 8 + 22 = 628	145 + 2 = 147	172 + 2 + 20 = 194	43 + 2 = 45	94 + 1 = 95	69 + 1 = 70	75 + 2 = 77

NB: In **verde** i seggi in più assegnati con i resti (seggi 'supplementari'); in **rosso** gli *Überhangmandate* (seggi 'in soprannumero').

Si noti che, rispetto ai risultati effettivi delle elezioni del 2009, nell'esempio sopra riportato il numero degli Überhangmandate diminuisce, da 24 a 22.

Se scemano - nell'esempio riportato - i seggi 'in soprannumero' (di due unità), si aggiungono di contro i seggi 'supplementari' (otto unità).

Sicché il numero complessivo di deputati presenti nel Bundestag aumenterebbe: contro i 622 (598+24) usciti dalle elezioni del 2009, si giunge a 628 (598+22+8).

Diversa è la ripartizione - tra le elezioni 2009 e la simulazione qui resa applicando la nuova disciplina con quei dati elettorali - dei seggi eccedenti il numero minimo fissato per legge di 598.

Nel 2009, si sono avuti 24 seggi 'in soprannumero', tutti andati alla CDU.

Con la nuova disciplina, si avrebbero 22 seggi 'in soprannumero', tutti spettanti alla CDU, ed 8 seggi 'supplementari', così distribuiti: 2 seggi alla CDU; 2 seggi alla SPD; 2 seggi a Die Linke; 1 seggio all'FDP; 1 seggio ai Grüne.

Le tabelle sopra riportate (in cui sono stati utilizzati a mo' di simulazione i dati relativi alle elezioni del 2009) sono state rielaborate sulla scorta di un documento inviato dal Ministero dell'Interno al gruppo parlamentare della CDU/CSU, acquisito nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di riforma della legge elettorale presso il Parlamento tedesco e disponibile al seguente recapito internet: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a04/Anhoerungen/Anhoerung11/Stellungnahmen_weitere/Stellungnahme_01.pdf

Vi si rinvengono altre simulazioni, qui omesse, recanti esempi onde verificare l'incidenza del nuovo impianto normativo sull'effetto negativo del voto (che invero non può dirsi scompaia).

In particolare, si consideri *prima l'ipotesi* in cui la CDU ottenga 1.462 voti *in meno* nello Schleswig-Holstein.

Tale ipotesi non produrrebbe risultati diversi per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi alla stessa CDU: nel primo riparto manterrebbe infatti 7 seggi e nel riparto a livello federale sui 'resti' otterrebbe sempre 2 seggi.

Tuttavia uno di questi seggi 'supplementari' passerebbe dallo Schleswig-Holstein al Land di Sassonia-Anhalt.

Nella distribuzione definitiva, però, il seggio precedentemente conquistato con i 'resti' nello Schleswig-Holstein non sarebbe perso, perché, se precedentemente nel Land la CDU otteneva un solo Überhangmandat, ora ne avrebbe due.

A livello nazionale, quindi, la CDU riceverebbe 172 + 2 seggi 'supplementari' + 21 seggi 'in soprannumero' = 195 seggi, quindi un seggio in più rispetto a prima.

In un diverso esempio, si consideri una cifra elettorale della CDU decurtata di un numero di voti più consistente, ad esempio 21.607 voti in meno nel Baden-Württemberg.

Nel primo passaggio logico di assegnazione dei seggi, tale cifra elettorale inferiore comporterebbe, in quel *Land*, la perdita di un seggio per la CDU (da 28 a 27), a favore dell'SPD (da 15 a 16).

Ma successivamente, nella ripartizione sulla base dei 'resti', mentre la SPD manterrebbe eguale il numero dei mandati 'supplementari' (2 seggi), la CDU ne guadagnerebbe uno, passando da 2 a 3.

Non solo: la CDU riuscirebbe anche ad ottenere un *Überhangmandat* in Sassonia-Anhalt.

Il risultato finale sarebbe quindi il seguente: i seggi del Bundestag salirebbero da 628 dell'esempio di cui alla Tabella ultima nel testo a 630 (598+9+23); i seggi dell'SPD da 147 (145+2) a 148 (146+2); i seggi della CDU da 194 (172+2+20) a 195 (171+3+21).

La clausola di sbarramento

L'articolo 6, comma 6, della legge elettorale scandisce: "*Ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste di Land si considerano solo i partiti che abbiano ricevuto almeno il 5 per cento dei secondi voti validi espressi a livello nazionale ovvero abbiano conseguito un seggio in almeno tre collegi uninominali*".

La prima è la clausola di sbarramento (*Sperrklausel*); la seconda (relativa ai tre seggi uninominali) è la cd. clausola alternativa (*Alternativklausel*)⁴.

Né l'una né l'altra si applicano - prosegue il comma citato - alle liste di partiti rappresentativi di minoranze nazionali.

Vivono infatti in Germania minoranze di danesi (presenti nel *Land* Schleswig-Holstein), frisoni (nello Schleswig-Holstein e in Bassa Sassonia), sorabi (in Sassonia-Anhalt e Brandeburgo), sinti e rom tedeschi.

La clausola di sbarramento del 5 per cento opera avendo come riferimento i secondi voti, ossia i voti di lista (sono questi, si è sopra illustrato, i voti utilizzati per determinare il numero di seggi complessivamente spettanti ad un partito).

Ed opera a livello *federale* (secondo previsione che fu introdotta nel 1953: prima era a livello di *Land*)⁵.

Non sono ammessi apparentamenti di liste, volti al superamento dello sbarramento (così la sentenza del Tribunale federale del 9 settembre 1990).

La clausola di sbarramento è *il più rilevante correttivo in senso maggioritario* del sistema elettorale tedesco, dal momento che esclude

⁴ La *Alternativklausel* ha trovato la più recente applicazione nelle elezioni del 1994, consentendo in quell'occasione al PDS (*Partei des Demokratischen Sozialismus*), che non aveva superato il 5 per cento dei voti validi, l'accesso alla rappresentanza.

⁵ In via transitoria per le sole elezioni del 1990 - le prime dopo la riunificazione delle due Germanie - la clausola di sbarramento operò distinta per i due insiemi territoriali.

dalla ripartizione dei seggi le formazioni politiche minori, ed insieme assicura alle formazioni che superino lo sbarramento - le quali si ripartiscono il 100 per cento dei seggi, pur avendo conseguito una percentuale di voti inferiore - un sovrappiù di seggi rispetto ai voti conseguiti.

La clausola incide sulla condotta dei partiti (scoraggiando la presentazione di liste minori o il frazionismo interno) così come degli elettori, spinti a votare per partiti aventi *chances* di superamento del 5 per cento, pena l'inutilità del voto.

Ne segue una sollecitazione - unita all'altra discendente per l'elettore dalla utilità di voto nel collegio uninominale (per il quale vige il maggioritario 'secco', talché non hanno *chances* di successo i candidati delle forze minori, salvo quelle territorialmente radicate) - verso un sistema a multipartitismo temperato, d'impronta sostanzialmente bipolare.

Lo 'scotto' della clausola è una compressione del diritto costituzionale a che ogni voto abbia lo stesso valore e tutti i partiti competano sul medesimo piano e con pari *chances*. Ma tale limitazione discende da un bilanciamento costituzionalmente legittimo, rispetto all'altra esigenza di assicurare la stabilità dell'Esecutivo, la governabilità.

Questo, almeno, è quanto il Tribunale federale tedesco ha rilevato nella *sentenza del 5 novembre 2011* - negando per converso la legittimità di quella clausola di sbarramento nelle elezioni per i rappresentanti nel Parlamento europeo giacché esso, ha argomentato il giudice delle leggi tedesco, non elegge alcun Governo, con cui intercorra una relazione fiduciaria.

Evoluzione del sistema dei partiti

Dopo il primo 'rodaggio' negli anni Cinquanta (nei quali altresì si ebbero due sentenze del Tribunale federale applicanti il divieto costituzionalmente sancito di partiti anti-sistema, al Partito socialista di destra e al Partito comunista tedesco), la legge elettorale ha inciso sul sistema dei partiti, concorrendo - beninteso, nell'interazione con altre componenti politico-costituzionali, tra le quali la forma di governo del Cancellierato e la sfiducia costruttiva - ad una sua strutturazione bipolare.

Per lungo tempo (dalle elezioni del 1961) il sistema partitico tedesco è stato composto da tre soli partiti: l'Unione cristiano-democratica (CDU,

insieme con il partito bavarese della Unione cristiano-sociale, CSU)⁶, il Partito social-democratico (SPD), il Partito liberal-democratico (FDP).

Con le elezioni del 1983, si affacciò un quarto partito, i Verdi (*Grüne*), poi consolidatisi come stabile quarta componente del sistema partitico.

A quel mutamento di formato nel sistema partitico non seguì una variazione dell'impronta bipolare, secondo cui uno dei due partiti maggiori forma una coalizione di governo con un partito minore (FDP sino alle elezioni del 1998; *Grüne* dal 1998 fino alle elezioni del 2005; indi ancora FDP). Gli elettori scelgono tra due schieramenti alternativi, ciascuno con un *leader* aspirante alla carica di Cancelliere.

Negli anni Novanta, dopo la riunificazione, si palesò un quinto partito (il PDS: *Partei des Demokratischen Sozialismus*, diretto successore del partito egemone nell'Est). Esso è poi divenuto, nel 2004, La Sinistra (*Die Linke*).

Nelle elezioni del 2005, *Die Linke* ha ottenuto 54 seggi (con l'8,7 per cento di secondi voti); nelle elezioni del 2009, 76 seggi (con circa il 12 per cento di secondi voti).

La presenza di un quinto partito non ha sinora mutato la dinamica del sistema (nei suoi confronti è stata dichiarata una indisponibilità coalizionale da parte di tutti gli altri partiti: una sorta di *conventio ad excludendum*).

Tuttavia, i risultati elettorali del 2005 resero necessaria la formazione di una *Grosse Koalition*, rieditando un esperimento che si era prodotto solo una volta in passato (nei secondi anni Sessanta, cancelliere Kiesinger).

Il tonfo elettorale della SPD (specie in termini di secondi voti) nelle elezioni del 2009 ha fatto sì che non si ripetesse tale esperienza, talché nell'attuale XVII legislatura la coalizione di governo è tornata ad essere di stampo più 'tradizionale', con l'alleanza di CDU-CSU e FDP.

Dunque, il sistema partitico tedesco ha registrato un incremento del numero dei partiti, pur permanendo improntato a multipartitismo temperato (qui incide la clausola di sbarramento).

Il tratto bipolare non è stato incrinato, nonostante l'aumento dei voti conseguiti dall'insieme dei tre partiti minori rispetto ai due maggiori. Qui pare incidere *la disgiunzione tra secondo voto (di lista) e primo voto (per il singolo candidato)*, il quale vince se ottiene più voti dei concorrenti).

⁶ Cristiano-democratici e cristiano-sociali sono un'unica forza politica, tuttavia federata, in quanto accoglie due entità distinte (sono due liste, collegate a livello nazionale): la CSU, che compete solo nel *Land* della Baviera, nel quale non si presenta la CDU; quest'ultima, che partecipa alla competizione elettorale in tutti gli altri *Länder*.

Significativo è l'incremento dello *Stimmensplitting*. Nel 2009, esso ha riguardato il 26,4 per cento dei voti⁷. In quelle stesse elezioni, i (secondi) voti dati ai partiti 'minori' superanti lo sbarramento sono stati più del 35 per cento.

Ha inoltre rilevato il fatto che un partito (*Die Linke*) sia posto in una condizione di 'estrema' non coalizzabile.

Ad ogni modo, alcuni elementi fattuali - il formato oramai a cinque del sistema partitico; l'erosione dei voti conseguiti dai due maggiori partiti; l'affacciarsi di nuove formazioni (come il *Piratenpartei*, il quale nel 2011-2012 in alcune elezioni di *Land* ha superato lo sbarramento, ed è dato nei sondaggi in ascesa) paiono destinati a introdurre, se persistano, sollecitazioni in parte inedite al 'rendimento' delle legge elettorale tedesca, quale si è andato sinora configurando.

⁷ Il disgiungimento di primo e secondo voto fu, nel 1990, per 15,6 per cento dei voti (dato già superiore rispetto al passato); nel 2002, 20,5 per cento; nel 2005, 23,9 per cento.

SPAGNA

Premessa, p. 35. - Il sistema elettorale del Congresso dei deputati, p. 35. - Cenni sul sistema elettorale del Senato, p. 41. - I risultati delle elezioni del 2011, per il Congresso dei deputati, p. 43. - Cenni sui risultati delle elezioni del 2011 del Senato, p. 47.

Premessa

Il 20 novembre 2011 si sono svolte in Spagna le elezioni politiche. E' la decima tornata elettorale, vigente la Costituzione del 1978.

Una formazione politica (il Partito popolare) ne è emersa detentrica della maggioranza assoluta dei seggi presso il Congresso dei deputati (il quale è solo partecipante della relazione fiduciaria con il Governo, nell'ordinamento spagnolo ove vige un bicameralismo non paritario).

Fu così anche nelle tre elezioni degli anni Ottanta, per il Partito socialista (invero, in quelle del 1989 esso ottenne la metà esatta dei seggi), e nelle elezioni del 2000, per il Partito popolare.

Il tratto connotante il sistema elettorale spagnolo per la formazione del Congresso dei deputati (per il Senato vige diverso sistema) è dato dai suoi effetti maggioritari, benché sia sistema proporzionale.

Il grado di proporzionalità di un sistema proporzionale dipende da alcune variabili: il sistema elettorale spagnolo lo declina in senso 'disproporzionale'. Di qui conseguenze quali quelle sopra accennate.

La tornata elettorale del 20 novembre 2011 può essere così occasione per un riepilogo di come quel sistema elettorale sia organizzato.

La rapida sintesi dei risultati elettorali del 2011, che in ultimo si fornisce, si mantiene circoscritta a tale prospettiva, di disamina degli effetti del sistema elettorale.

Il sistema elettorale del Congresso dei deputati

Alcune salienti disposizioni relative al sistema elettorale sono, nell'ordinamento spagnolo, dettate in Costituzione.

Per il Congresso dei deputati, esse sono recate dall'articolo 68, commi 1-3, della Carta costituzionale, che così recitano:

Articolo 68

1. Il Congresso è composto da un numero di Deputati compreso tra un minimo di 300 ed un massimo di 400, eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

2. La circoscrizione elettorale è la provincia. Le popolazioni di Ceuta e Melilla saranno rappresentate ciascuna da un Deputato. La legge distribuirà il numero totale di Deputati assegnando una rappresentanza minima iniziale a ciascuna circoscrizione e distribuendo i rimanenti in proporzione alla popolazione.

3. *L'elezione avrà luogo in ogni circoscrizione secondo criteri di rappresentanza proporzionale.*

4. *Il Congresso è eletto per quattro anni. Il mandato dei Deputati termina quattro anni dopo la loro elezione o il giorno dello scioglimento della Camera.*

5. *Sono elettori e eleggibili tutti gli spagnoli che abbiano la piena disposizione dei loro diritti politici. [...]*

E' dunque costituzionalizzato il principio della rappresentanza proporzionale, tuttavia corredato di alcuni elementi che in varia misura concorrono a 'de-proporzionalizzarla'.

Sono: a) una composizione del Congresso dei deputati numericamente contenuta; b) l'individuazione delle province (cinquanta) come circoscrizioni elettorali, talché queste ultime sono numerose; c) una rappresentanza minima per ogni provincia.

La disciplina legislativa elettorale è stata dettata dalla legge organica 19 giugno 1985, n. 5 (sulla falsariga della disciplina del 1977, approntata nella transizione istituzionale e applicata nelle elezioni del giugno 1977).

E', questa, la *Ley orgànica del Régimen electoral general*. Per i profili che qui rilevano, essa può dirsi immodificata, nella sua venticinquennale vigenza.

L'articolo 162, in particolare, di questa legge prevede:

1. *Il Congresso è composto da trecentocinquanta deputati.*

2. *Ad ogni provincia corrisponde un minimo iniziale di due deputati. Le popolazioni di Ceuta e Melilla sono rappresentate ciascuna da un deputato.*

Poiché le province sono cinquanta, consegue che 100 seggi (cui si aggiungono 2 seggi per Ceuta e Melilla) sono assegnati indipendentemente dalla popolazione delle circoscrizioni.

Solo i restanti 248 seggi sono assegnati proporzionalmente alla popolazione. Questo non basta per riassorbire un effetto 'dis-proporzionale', dato dalla rappresentanza minima iniziale. Le province con minore popolazione risultano sovra-rappresentate.

Il procedimento di distribuzione dei 248 seggi, da ripartire proporzionalmente alla popolazione tra le province-circoscrizioni (in aggiunta a quelli loro spettanti di diritto), è scandito ancora dall'articolo 162 della legge organica, al comma 3:

3. *I restanti duecentoquarantotto deputati si distribuiscono tra le province in proporzione alla loro popolazione, secondo il procedimento che segue:*

a) Si determina un quoziente di riparto, dividendo per 248 la cifra totale degli aventi diritto al voto delle province peninsulari e insulari;

b) Si aggiudicano a ciascuna provincia tanti deputati quanti risultano, in numero intero, dividendo il totale degli aventi diritto al voto della provincia per il quoziente di riparto;

c) I deputati restanti si distribuiscono assegnandoli una ad una alle province il cui quoziente, ottenuto ai sensi della lettera precedente, abbia una frazione decimale maggiore.

4. Il decreto di convocazione deve specificare il numero di deputati da eleggere in ciascuna circoscrizione, in conformità con quanto disposto dal presente articolo.

La combinazione di elementi - numero di seggi complessivo; numero di circoscrizioni; numero di seggi spettanti di diritto a ciascuna circoscrizione; numero di seggi da ripartire proporzionalmente alla popolazione - secondo la disciplina così dettata, fa sì che la rappresentanza *media* delle circoscrizioni sia di 6,7 deputati. E' dimensione assai ridotta, tale da non consentire alla proporzionalità un compiuto dispiegamento dei suoi effetti, di contro 'maggioritarizzandola'.

Si tratta di valore medio. Più in dettaglio: circa la metà delle province elegge da 2 a 5 deputati; un terzo delle province elegge tra 6 e 9 deputati; solo sette province eleggono 10 o più deputati. Tra queste ultime, Madrid elegge 36 deputati, Barcellona 31 deputati (ai sensi del real decreto 26 settembre 2011, n. 1329, di convocazione delle elezioni).

Madrid elegge un deputato ogni 179.407 abitanti; Barcellona un deputato ogni 177.778. All'estremo opposto, Soria elegge un deputato ogni 47.629 abitanti; Teruel un deputato ogni 48.425 (secondo i dati della popolazione, riportati dal real decreto 7 dicembre 2010, n. 1612).

Ulteriori elementi sono dettati dall'articolo 163 della legge organica. Anch'essi concorrono a 'maggioritarizzare' il proporzionale.

Sono: *a)* una clausola di sbarramento del 3 per cento entro la circoscrizione; *b)* l'applicazione del metodo d'Hondt.

L'articolo 163 citato così prevede infatti:

1. L'attribuzione dei seggi secondo i risultati dello scrutinio si realizza in conformità delle seguenti regole:

a) Non si tiene conto delle candidature che non abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi emessi nella circoscrizione;

b) Si ordinano dalla maggiore alla minore, in una colonna, le cifre dei voti ottenuti dalle restanti candidature;

c) Si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna candidatura per 1, 2, 3, ecc., fino ad un numero uguale a quello dei seggi corrispondenti

alla circoscrizione, formando una tabella simile a quella riportata di seguito quale esempio pratico [v. infra]. I seggi sono attribuiti alle candidature che ottengono i quozienti maggiori, secondo un ordine decrescente.

Per quanto riguarda la clausola di sbarramento, di fatto essa può incidere (in senso correttivo della proporzionalità) nelle grandi circoscrizioni madrilena e barcellona. Considerata la dimensione media delle altre circoscrizioni, in queste agisce uno sbarramento implicito, superiore a quello formale indicato dalla disposizione di legge.

E' a notare che, in caso di mancato superamento del 3 per cento di sbarramento, non si ha alcun recupero dei resti inutilizzati.

Quanto al metodo matematico per l'attribuzione dei seggi, la disposizione legislativa citata opta per il metodo d'Hondt. E' il meno proporzionale dei metodi di distribuzione proporzionale.

Il medesimo articolo 163 reca un esempio pratico di applicazione di tale formula.

Esempio pratico: 480.000 voti validi espressi in una circoscrizione che sceglie otto seggi.

Deputati. Votazione ripartita/distribuita tra sei candidature:

	A (168.000 voti)	B (104.000)	C (72.000)	D (64.000)	E (40.000)	F(32.000)		
Divisione	1	2	3	4	5	6	7	8
A	168.000	84.000	56.000	42.000	33.600	28.000	24.000	21.000
B	104.000	52.000	34.666	26.000	20.800	17.333	14.857	13.000
C	72.000	36.000	24.000	18.000	14.400	12.000	10.285	9.000
D	64.000	32.000	21.333	16.000	12.800	10.666	9.142	8.000
E	40.000	20.000	13.333	10.000	8.000	6.666	5.714	5.000
F	32.000	16.000	10.666	8.000	6.400	5.333	4.571	4.000

Ne consegue che: la candidatura A ottiene quattro seggi, la candidatura B due seggi e le candidature C e D un seggio ciascuna.

Nell'esempio sopra riportato, si formano otto colonne, giacché otto sono i seggi da assegnare. Si riportano per ciascuna colonna i voti conseguiti dalle diverse candidature, in ordine decrescente dalla più votata alla meno votata. Nella prima colonna, sono riportati i voti per intero; nella seconda colonna, i voti diviso due; nella terza colonna, i voti diviso tre; nella quarta, i voti diviso quattro; ecc. Si procede indi

all'assegnazione dei seggi, di volta in volta ai quozienti maggiori presenti sulle varie colonne. Così il primo e il secondo seggio spettano al partito A e al partito B; il terzo seggio al partito A (con il suo quoziente di 84.000 sulla seconda colonna); il quarto e il quinto seggio al partito C e al partito D; il sesto seggio al partito A (con il suo quoziente di 56.000 sulla terza colonna); il settimo seggio al partito B (52.000 sulla seconda colonna); l'ottavo seggio al partito A (42.000 sulla quarta colonna; è quoziente superiore a quello sulla prima colonna del partito E, il quale così non riceve alcun seggio).

E' a notare come il medesimo esempio avrebbe dato risultati diversi, ove si fosse applicato, invece del metodo d'Hondt, altro metodo più 'proporzionalizzante', quale ad esempio l'Hare.

L'applicazione del metodo Hare avrebbe importato l'assegnazione di 3 seggi al partito A; 2 seggi al partito B; 1 seggio al partito C; 1 seggio al partito D; 1 seggio al partito E.

Dunque, il partito E avrebbe avuto un seggio, 'a scapito' del partito più votato, il partito A (l'inverso avviene con il metodo d'Hondt, nell'esempio sopra riportato).

Alcune disposizioni di chiusura sono recate ancora dall'articolo 163. Se ne sono citate sopra le lettere da *a*) a *c*), cui seguono (intervallate dall'esempio pratico sopra riportato) le altre seguenti:

d) Quando coincidano i quozienti corrispondenti a distinte candidature, il seggio sarà attribuito a quella che abbia ottenuto il maggior numero totale di voti. Se vi fossero due candidature con egual numero totale di voti, il primo pareggio si risolverà per sorteggio e i successivi in modo che si alternino;

e) I seggi corrispondenti a ciascuna candidatura sono aggiudicati ai candidati inclusi in essa, secondo l'ordine di loro collocazione.

2. Nelle circoscrizioni di Ceuta e Melilla sarà proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

E l'articolo 164 infine prevede:

1. In caso di fallimento, incapacità o rinuncia di un deputato, il seggio sarà attribuito al candidato o, nel caso, al supplente, della medesima lista, secondo l'ordine di collocazione.

2 I posti vacanti dei deputati eletti a Ceuta e Melilla saranno coperti dai rispettivi supplenti, designati ai sensi dell'articolo 170 di questa legge.

Se per sistema elettorale si intenda il meccanismo di traduzione dei voti in seggi, il novero - piuttosto contenuto - di disposizioni sopra riportate (della Costituzione e della legge organica del 1985) lo disciplina e racchiude.

Si tratta di un sistema proporzionale, che tuttavia alberga entro di sé elementi di dis-proporzionalità, in senso così territoriale come politico.

In particolare: il non elevato numero complessivo di seggi (sono 350); l'elevato numero di circoscrizioni elettorali (le quali sono tutt'uno con le province); il metodo d'Hondt; concorrono a 'maggioritarizzare' *dall'interno* quel sistema proporzionale.

Quale fattore esterno (incidente peraltro solo nella più estese circoscrizioni, di fatto) agisce una clausola di sbarramento del 3 per cento.

Ad alimentare una sovra o sotto rappresentazione territoriale, è la prescrizione di una rappresentanza minima per circoscrizione-provincia, stabilita (dalla legge organica) in due deputati.

La risultante può dirsi un sistema proporzionale dagli effetti maggioritari, in cui opera una sovra-rappresentazione dei due partiti maggiori a livello nazionale (nonché di quei partiti regionali con radicamento territoriale, che abbiano *nelle circoscrizioni* consenso elettorale analogo a quello dei due partiti maggiori nel territorio nazionale).

Senza soffermarsi su altri pur rilevanti profili della disciplina in materia elettorale, vale rammentare l'articolo 46 della legge organica.

Il suo comma 6 dispone che nessun candidato possa candidarsi in più di una circoscrizione.

Il suo comma 3 prevede che le liste debbano recare un numero di candidati pari a quello dei seggi da assegnare, secondo un ordine esplicito (e se vi sono candidati supplenti, questi non possono essere più di dieci e sono anch'essi disposti secondo un ordine di lista).

Il voto è dunque di lista (come confermano l'articolo 96, comma 2, e l'articolo 172, comma 2), senza indicazione di preferenza da parte dell'elettore (questo, per l'elezione del Congresso dei deputati; diversamente per il Senato le preferenze vi sono, secondo un meccanismo di voto limitato, e conferibili in linea di diritto anche fuori di una stessa lista, secondo un meccanismo di *panachage*).

Secondo alcuni pubblicisti, la lista chiusa e bloccata concorrerebbe a intensificare (non già attenuare) l'identificazione della lista con il *leader* del partito. Altri sottolineano (ed è tema avvertito anche presso parte della opinione pubblica) una limitazione per l'espressione di volontà dell'elettore. Altri ancora rilevano come, posto il non elevato numero di seggi in palio nelle circoscrizioni in media, le liste mantengano un formato contenuto, sì che una conoscibilità del candidato da parte degli elettori non venga meno.

Se sul piano della governabilità la legge elettorale spagnola ha fornito, secondo la più gran parte dei commentatori, buona prova, sul piano della rappresentatività essa è stata oggetto talora di rilievi critici, riguardanti i vari aspetti di dis-proporzionalità e sovra o sotto-rappresentazione, sopra tratteggiati.

Non è, dunque, un sistema elettorale del tutto franco da un dibattito, politico e di dottrina, circa sue possibili modificazioni.

Ed un rapporto del Consiglio di Stato spagnolo, reso il 24 febbraio 2009 dietro richiesta del Governo (*Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general*), considerava i possibili effetti che, circa quelle dis-proporzionalità, avrebbe già solo la modifica di alcuni elementi attuativi, senza mutare il dettato costituzionale vigente.

Quel rapporto prendeva in considerazione: l'elevamento del numero dei deputati a 400; la riduzione del numero di seggi spettanti di diritto alle circoscrizioni, da due a uno; la dismissione del metodo d'Hondt, a favore di altro più proporzionalista; l'introduzione di un sistema di utilizzazione dei resti a livello nazionale.

Cenni sul sistema elettorale del Senato

Il Senato è, nell'ordinamento costituzionale spagnolo, a composizione mista, in parte elettiva diretta, in parte di secondo grado.

La sua composizione è disciplinata in Costituzione, nel modo che segue:

Articolo 69

1. *Il Senato è la Camera di rappresentanza territoriale.*
2. *In ogni provincia si eleggeranno quattro Senatori a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto per i votanti di ciascuna di esse, secondo le modalità indicate da una legge organica.*
3. *Nelle province insulari, ogni isola o loro raggruppamento, con Cabildo o Consiglio Insulare, costituirà una circoscrizione agli effetti dell'elezione dei Senatori, spettandone tre a ciascuna delle isole maggiori - Gran Canaria, Maiorca e Tenerife - e uno per ognuna delle seguenti isole o raggruppamenti: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma.*
4. *Le popolazioni di Ceuta e Melilla eleggeranno ciascuna due Senatori.*
5. *Le Comunità Autonome designeranno inoltre un Senatore e uno in più per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio. La designazione spetterà all'Assemblea legislativa o, in sua mancanza, all'Organo Collegiale Superiore della Comunità Autonoma, conformemente a quanto*

stabilito dagli Statuti, che assicureranno in ogni caso l'adeguata rappresentanza proporzionale.

6. Il Senato è eletto per quattro anni. Il mandato dei Senatori termina quattro anni dopo la loro elezione o il giorno dello scioglimento della Camera.

Per la parte elettiva diretta, si ha dunque che ogni circoscrizione (individuata nella provincia) ha un medesimo numero di seggi (pari a quattro), senza proporzionalità rispetto alla popolazione.

Elettivi diretti sono pertanto 208 senatori (188 + 16 delle province insulari + 4 di Ceuta e Melilla).

Ad essi si aggiungono i designati dalle Comunità autonome.

Essi non sono numericamente predeterminati dalla Costituzione, giacché ai seggi spettanti di diritto (uno per ciascuna Comunità: queste sono 17) si aggiungono seggi attribuiti proporzionalmente alla popolazione (uno ogni milione di abitanti della Comunità).

Nella legislatura 2008-11, i Senatori designati dalle Comunità autonome sono stati complessivamente 56.

Nella legislatura (è la IX) che prende avvio dalle elezioni del 2011, tale numero sale a 58.

Se la composizione del Senato è disciplinata dalla Costituzione spagnola, non così è (diversamente che per il Congresso dei deputati) per il sistema elettorale (ancorché il numero circoscritto di seggi elettivi sia di per sé elemento che 'maggioritarizza').

La disciplina elettorale è recata dalla citata legge organica n. 5 del 1985.

Rileva il suo articolo 166, il quale prevede:

1. L'elezione diretta dei Senatori nelle circoscrizioni provinciali, insulari e Ceuta e Melilla è disciplinata nel modo che segue:

a) Gli elettori possono dare il loro voto fino ad un massimo di tre candidati nelle circoscrizioni provinciali, due in Gran Canaria, Maiorca, Tenerife, Ceuta e Melilla, e uno nelle rimanenti circoscrizioni insulari.

b) Saranno proclamati eletti i candidati che ottengano il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di Senatori assegnati alla circoscrizione.

2. In caso di fallimento, incapacità o rinuncia di un Senatore eletto direttamente, il posto vacante sarà coperto dal suo supplente designato ai sensi dell'articolo 171 [il quale prevede, al comma 2, che ogni candidatura a

Senatore debba indicare altresì due candidati supplenti, secondo l'ordine di assunzione dell'eventuale supplenza, n.d.r.].

In breve, per la componente elettiva diretta del Senato vige un sistema maggioritario, corretto con un meccanismo di voto limitato.

L'elettore infatti ha disposizione un numero di preferenze, pari al numero dei seggi elettivi della circoscrizione meno uno.

Se non è rispettato il voto limitato, la scheda è nulla.

Le preferenze accordabili dall'elettore possono andare a candidati su liste diverse. Secondo l'articolo 171, comma 1, infatti, le candidature per il Senato sono individuali (diversamente che per la Camera, ove le candidature sono necessariamente di lista) ai fini della votazione e scrutinio (benché possano aggrupparsi in liste, a fini di presentazione e campagna elettorale). Peraltro, il meccanismo di *panachage* è rimasto sinora disatteso dall'effettuale comportamento di voto degli elettori spagnoli.

Il sistema elettorale del Senato (per la componente elettiva diretta di tale organo) è dunque diverso da quello per il Congresso dei deputati.

Vige comunque, nell'ordinamento spagnolo, un bicameralismo imperfetto, così per la relazione fiduciaria con il Governo (dalla quale è escluso il Senato) come per il procedimento di formazione delle leggi.

I risultati delle elezioni del 2011, per il Congresso dei deputati

Il 20 novembre 2011 si sono svolte in Spagna le elezioni generali.

I dati che di seguito si riportano, definitivi, sono forniti dal Ministero dell'interno spagnolo (nel sito www.infoelectoral.mir.es).

In altro precedente *dossier* (il n. 319), pubblicato l'indomani delle elezioni, si erano invece considerati i dati allora disponibili: erano dati ancora provvisori.

Si analizzano i dati relativi al Congresso dei deputati.

La percentuale dei votanti (calcolata sul totale, inclusi gli spagnoli residenti all'estero) è stata del 68,94% (nel 2008, fu del 73,85%).

Il tasso di astensionismo è stato del 31,06% (nel 2008, fu del 26,15%).

Il Partito popolare ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi. Sono 186 seggi (+32 seggi rispetto al 2008; l'incremento in termini di numero di voti è stato: +558.556 voti).

Il Partito socialista ha ottenuto 110 seggi (-59 seggi rispetto al 2008; il decremento in termini di voti è stato: -4.285.824 voti).

Di seguito si riportano **i risultati delle elezioni 2011** dalle diverse liste presentatesi, che abbiano conseguito almeno un seggio presso il **Congresso dei deputati**.

Sono evidenziati sia i voti sia i seggi.

<i>Partito</i>	<i>Voti ottenuti 2011</i>	<i>% Voti</i>	<i>Seggi ottenuti 2011</i>	<i>% seggi</i>
Partido popular (PP)	10.866.566	44,63	186	53,14
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	7.003.511	28,76	110	31,43
Convergencia i Unió (CIU)	1.015.691	4,17	16	4,57
Izquierda Unida-Los Verdes (IU-LV)	1.685.991	6,92	11	3,14
Amaiur	334.498	1,37	7	2,00
Unión Progreso y Democracia (UPyD)	1.143.225	4,70	5	1,43
Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)	324.317	1,33	5	1,43
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)	256.985	1,06	3	0,86
Bloque Nacionalista Galego (BNG)	184.037	0,76	2	0,57
Unidos por Canarias (CC-NC-PNC)	143.881	0,59	2	0,57
COMPROMÍS-Q	125.306	0,51	1	0,29
Foro Asturias (FAC)	99.473	0,41	1	0,29
Geroa-Bai	42.415	0,17	1	0,29
Totale	23.225.896	96,71	350	100,00
Altri	798.480	3,29		
Totale voti delle candidature	24.015.376			

Ndr: Compromis-Q è una coalizione elettorale navarra; Geroa-Bai è una coalizione elettorale valenciana.

Ne risulta confermata la dis-proporzionalità del sistema di elezione del Congresso dei deputati, in termini di sovra-rappresentazione dei maggiori partiti nazionali (Partito popolare e Partito socialista) ovvero dei partiti regionali che abbiano ampio consenso nelle circoscrizioni (è il caso

di Amaiur, per la prima volta in lizza nelle elezioni generali, coalizione di forze della sinistra independentista basca), o di contro sotto-rappresentazione di forza politiche nazionali che riscuotono un consenso più 'disperso' e non ampio quanto i partiti maggiori (come la formazione comunista Sinistra Unita e quella di Unione Progresso e Democrazia, staccatasi dal partito socialista nel 2007).

Per una considerazione di tali effetti, può valere riportare altresì i dati delle **elezioni generali del 2008**, per il **Congresso dei deputati**:

<i>Partito</i>	<i>Voti ottenuti 2008</i>	<i>% voti</i>	<i>Seggi ottenuti 2008</i>	<i>% seggi</i>
Partido popular (PP)	10.278.010	40,38	154	43,99
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	11.289.335	44,36	169	48,28
Convergencia i Unió (CIU)	779.425	3,06	10	2,85
Eusko Alderdi Jetzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)	306.128	1,20	6	2,00
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)	291.532	1,14	3	0,85
Izquierda Unida Alternativa (IU)	969.946	3,81	2	0,57
Bloque Nacionalista Galego (BNG)	212.543	0,83	2	0,57
Coalición canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC)	174.629	0,68	2	0,57
Unión Progreso y Democracia (UPyD)	306.079	1,20	1	0,28
Nafarroa Bai (NA-BAI)	62.398	0,24	1	0,28
Totale	24.670.025	96,94	350	100
Altri	778.659	3,05		
Totale voti a liste	25.448.684	100		

Quale riepilogo, si pongono a raffronto i dati percentuali (in termini di voti e di seggi) ottenuti dalle diverse formazioni politiche (conseguenti almeno un seggio) nelle elezioni 2008 e 2011 per il Congresso dei deputati.

<i>Partito</i>	<i>% voti 2008</i>	<i>% seggi 2008</i>	<i>% voti 2011</i>	<i>% seggi 2011</i>
Partido popular (PP)	40,38	43,99	44,63	53,14
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	44,36	48,28	28,76	31,43
Convergencia i Unió (CIU)	3,06	2,85	4,17	4,57
Izquierda Unida-Los Verdes (IU-LV) (nel 2008 Izquierda Unida)	3,81	0,57	6,92	3,14
Amaiur	---	---	1,37	2,00
Unión Progreso y Democracia (UPyD)	1,20	0,28	4,70	1,43
Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)	1,20	2,00	1,33	1,43
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)	1,14	0,85	1,06	0,86
Bloque Nacionalista Galego (BNG)	0,83	0,57	0,76	0,57
Unidos por Canarias (CC-NC-PNC)	0,68	0,57	0,59	0,57
COMPROMÍS-Q (nel 2008 BLOC-IDPV-EV-EE)	0,12	0	0,51	0,29
Foro Asturias (FAC)	---	---	0,41	0,29
Geroa-Bai	---	---	0,17	0,29

Il raffronto che così si trae, rende immediata la rilevazione degli effetti di sovra o sotto-rappresentazione sopra accennati.

Per quanto concerne la sovra-rappresentazione (colta attraverso l'indicatore empirico della differenza delle percentuali di voti e di seggi ottenuti) in senso 'bipartitico', ossia relativa all'insieme dei due maggiori partiti, essa si è dispiegata nel corso delle diverse elezioni nel modo che segue (si tenga presente che nelle elezioni del 1977 e del 1979 uno dei due maggiori partiti - anzi il maggiore - era l'Unione del Centro Democratico (UCD), che esprimeva il primo ministro Adolfo Suárez).

Percentuale di voti e di seggi, dei due maggiori partiti sommati tra loro:

	1977	1979	1982	1986	1989	1993	1996	2000	2004	2008	2011
Voti	64	65	75	70	64,5	73	76	80	82	85,9	73,4
Seggi	70,5	72,5	88	72,5	79	84,5	84	88	89	92,3	84,5

Cenni sui risultati delle elezioni del 2011 del Senato

Le elezioni di novembre 2011 hanno altresì riguardato la scelta dei 208 Senatori *elettivi diretti* (v. *supra* a p. 8, per cenni sulla composizione 'mista' del Senato spagnolo).

La percentuale dei votanti per il Senato è stata del 68,43% (nel 2008, fu del 74,49%).

Il tasso di astensionismo è stato del 31,57% (nel 2008, fu del 25,51%).

Ci si limita qui di seguito a riportare il numero dei seggi senatoriali conseguiti dalle diverse formazioni politiche, ponendoli a raffronto con quelli delle elezioni del 2008.

2011		2008	
	Senatori eletti	Senatori eletti	
PP	136	101	PP
PSOE	48	88	P.S.O.E
CIU	9	4	CIU
PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA	7	12	PSC(PSC-PSOE)-ERC-ICV-EUIA
EAJ-PNV	4	2	EAJ-PNV
AMAIUR	3	-	
CC-NC-PNC	1	1	CC-PNC

Ultimi dossier del Servizio Studi

- 358 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3284 “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
- 359 Dossier Atto del Governo n. 478 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell’
Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
- 360 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3304 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- 361 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3270 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi
- 362 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
- 363 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3305 Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
- 364 Dossier Finanziamento dei partiti: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 3321)
- 365 Dossier Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo proposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 24 e abbinati-A)
- 366 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2642 Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi
- 367 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3349 Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
- 368 Testo a fronte Cooperazione allo sviluppo. La legge n. 49 del 1987 e il disegno di legge A.S. n. 1744
- 369 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3372 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".